

La crisi può fermare le rate

Accordo tra Abi e associazioni imprenditoriali per facilitare lo stop ai rimborsi dei prestiti bancari in caso di temporanea difficoltà finanziaria dell'impresa

Richiedere la sospensione del pagamento delle rate del prestito bancario in caso di temporanea difficoltà finanziaria dell'impresa non è più un tabù. È quanto emerge dalle nuove "Linee Guida" delle associazioni imprenditoriali in collaborazione con l'Abi che hanno lo scopo di favorire

l'impresa nell'accesso alle misure di facilitazione nel rimborso dei finanziamenti bancari. Importante intervenire ai primi segnali di difficoltà.

Chiarello e Pagamici a pag. 28

Linee guida Abi - imprese per gestire le difficoltà aziendali temporanee

C'è crisi? Rate congelate Si può chiedere lo stop al rimborso dei prestiti

DI BRUNO PAGAMICI
E LUIGI CHIARELLO

Richiedere la sospensione del pagamento delle rate del prestito bancario in caso di temporanea difficoltà finanziaria dell'impresa non è più un tabù. È quanto emerge dalle nuove "Linee Guida" delle associazioni imprenditoriali in collaborazione con l'Abi che hanno lo scopo di favorire l'impresa nell'accesso alle misure di facilitazione nel rimborso dei finanziamenti bancari. Il documento evidenzia inoltre la necessità per l'impresa di intervenire tempestivamente non appena emergono i primi segnali di difficoltà, nonché l'importanza di avviare e mantenere un dialogo costante con la banca riguardo all'andamento della situazione economico-finanziaria aziendale. Ciò anche per favorire una ripresa regolare del rimborso una volta terminato il periodo di sospensione.

Poiché la sospensione delle rate del prestito prevede necessariamente un allungamento del relativo piano di ammortamento, il primo step da considerare riguarda il prolungamento delle eventuali garanzie sia private che pubbliche (es. rilasciate da Fondo pmi, Sace, Ismea, ecc.) che assistono il credito bancario. Con la sospensione del rimborso la banca deve valutare nuovamente lo stato di rischio della sua esposizione applicando all'operazione l'attributo "forborne" (informazione che rimane all'interno della banca e non viene comunicata in Centrale rischi a meno che successivamente il fi-

nanziamento non venga classificato in sofferenza). Si tratta di una sorta di "etichetta" che segnala l'applicazione di una misura di facilitazione concessa all'impresa nel rimborso, che tuttavia può essere eliminata in presenza di determinate condizioni di regolarità finanziaria.

Come sospendere i pagamenti. Il buon esito della richiesta che l'impresa deve presentare è legato ad alcuni fattori soggettivi. Innanzitutto, deve essere riconosciuto il carattere transitorio della difficoltà finanziaria dell'impresa e la possibilità di ripristinare le condizioni di sostenibilità dei pagamenti relativi alle esposizioni in essere (la durata della sospensione deve essere allineata al carattere di transitorietà delle difficoltà). Deve inoltre essere possibile allungare le eventuali garanzie (pubbliche e private) che assistono il finanziamento per il quale si chiede la sospensione del pagamento delle rate. Occorrerà inoltre verificare che non esistano misure agevolative che impediscano di procedere con l'operazione.

Sospensione delle rate. La sospensione della sola quota capitale minimizza gli impatti negativi per l'impresa delle regole di vigilanza bancaria sulle misure di concessione. Inoltre, è più facile gestire il pagamento degli interessi di sospensione evitando l'accumulo di un debito eccessivo a carico dell'impresa. Si prevede quindi il pagamento della sola quota "interessi" delle rate sospese e lo slittamento in avanti del piano di ammortamento

originario per un periodo di tempo analogo a quello della sospensione. Durante tale periodo va tenuta costantemente informata la banca circa l'evoluzione della situazione economica e finanziaria dell'impresa e della sua capacità di riprendere il regolare rimborso del finanziamento al termine del periodo di sospensione.

La concessione della banca. La banca che concede la sospensione del rimborso deve effettuare una nuova valutazione dell'impresa debitrice (al di là di quanto previsto dalla propria policy interna in materia di monitoraggio) e verificare il corretto stato di rischio della sua esposizione, con l'applicazione dell'attributo "forborne", che segnala l'applicazione a quest'ultima di una misura di facilitazione nel rimborso. Anche nel caso di eventuali previsioni di legge che obblighino alla sospensione del pagamento delle rate, la banca non può esimersi dall'effettuare le medesime verifiche e dalla assegnazione dell'attributo "forborne". Va tuttavia rilevato che la egualazione in "forborne" è una informazione che rimane all'interno della banca, che non va comunicata in Centrale rischi.

Eliminazione della qualifi-



ca "forborne". La qualifica "forborne" può essere eliminata quando sono rispettate tutte le condizioni seguenti:

- siano trascorsi almeno 2 anni dalla data in cui il finanziamento oggetto della sospensione del rimborso è stato riclassificato come esposizione in bonis (periodo di prova);
- sono stati effettuati pagamenti regolari e a scadenza per almeno metà del periodo in cui il finanziamento è in prova;
- nessuna delle esposizioni verso il debitore è scaduta da più di 30 giorni.

Il finanziamento in default. Il finanziamento oggetto di sospensione del rimborso va classificato in default se:

a) ha già ottenuto un'analogha facilitazione di rimborso nell'anno precedente che ha consentito allo stesso di uscire dalla classificazione di default;

b) ha già ottenuto un'analogha facilitazione nei 2 anni precedenti al "periodo di cura" e presenti uno scaduto di oltre 30 giorni.

Inoltre, qualora la facilitazione nel rimborso del finanziamento comporti per la banca una riduzione, del valore attuale netto dei flussi di cassa derivanti dal finanziamento, superiore all'1%, la stessa esposizione va classificata in default, ma non va segnalata in Centrale rischi a meno che il prestito non venga classificato in sofferenza. Ciò accade quando la banca ritiene che non ci sia più possibilità di recupero del credito senza l'avvio delle procedure esecutive.

L'allungamento delle garanzie. Se la garanzia è privata, va individuata caso per caso la modalità più efficiente da un punto di vista tecnico-giuridico per procedere all'allungamento in relazione alla sua natura, reale o personale. Inoltre, nel caso di garanzia personale va raccolto il consenso del soggetto garante. Ciò è più rilevante se il garante è un confidi. Per le garanzie pubbliche esistono invece modalità di richiesta standard come per Fondo pmi, Sace e Ismea.

— © Riproduzione riservata — ■